



Comunicato del 4 aprile 2025

AGENDA DEI LAVORI DEL 7, 8 E 9 APRILE

CAMERA DI CONSIGLIO 7 APRILE	UDIENZA PUBBLICA 8 APRILE	UDIENZA PUBBLICA 9 APRILE
1) Reato di circonvenzione di incapaci per fatti commessi a danno dei congiunti/Denunciata non punibilità di un caso di circonvenzione di incapace di un ascendente	8) Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale-Comar S.c.a.r.l./Determinazione del compenso	11) Imposta municipale propria (IMU)/ Deducibilità del 20% ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni/Istanza di rimborso IRES anni d'imposta 2014-2015 e 2018
2) Ordinamento penitenziario/Istanza del permesso di necessità /Previsione reclamo avverso il provvedimento di diniego entro il termine di ventiquattro ore	9) Procedure di affidamento appalti pubblici/Criteri di aggiudicazione/Individuazione soglia di anomalia delle offerte/Inversione procedimentale	12) Regione Toscana/Affidamento delle concessioni demaniali marittime/Criteri di valutazione delle domande/Premialità per le micro, piccole o medie imprese turistico-ricreative/Criteri per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente
3) Determinazione pena/Concorso della recidiva con una circostanza aggravante ad effetto speciale	10) Regione Puglia/Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie/Non applicabilità del limite massimo d'età dei dirigenti sanitari delle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate all'esercizio	13) Regione Campania/Divieto di terzo mandato consecutivo alla carica di Presidente della Giunta regionale/Meccanismo di computo dei mandati
4) Straniero/Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione/Magistrato di sorveglianza		

5) Deturpamento e imbrattamento di cose altrui/Trattamento sanzionatorio/Previsione di una sanzione penale anziché della sanzione pecuniaria civile/Procedibilità d'ufficio		
6) Riforma organica della magistratura onoraria /Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi per il settore penale		
7) Gestione dei flussi migratori/ Sanzioni amministrative applicate, in specifici casi, al comandante della nave o all'armatore/Fermo amministrativo per venti giorni della nave/Ammissibilità interventi		

La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 7 aprile, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- 1) l'articolo 649 del codice penale nella parte in cui non prevede la punibilità del caso *a quo* di circonvenzione di incapace di un ascendente;
- 2) l'articolo 30-bis, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede che il reclamo avverso il provvedimento di diniego del permesso di necessità, di cui all'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, debba essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza;
- 3) l'articolo 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che, quando la recidiva di cui all'articolo 99, primo comma, del codice penale, concorre con una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o con una circostanza aggravante ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla;
- 4) l'articolo 16, quinto comma, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede che il Magistrato di sorveglianza possa disporre, in assenza di consenso dell'interessato, l'espulsione dello straniero, identificato, detenuto, privo di titolo di regolare soggiorno, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e che non sia condannato per alcuni delitti puntualmente indicati;
- 5) l'articolo 639 del codice penale nella parte in cui prevede che si applichi – anche quando il fatto non è commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di

manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331 codice penale né ha ad oggetto i beni i cui agli articoli 635, comma 2, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale – una sanzione penale anziché la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000; in subordine nella parte in cui prevede, al quinto comma, la procedibilità d'ufficio per i casi previsti dall'articolo 639, secondo comma, del codice penale, anche quando i fatti abbiano ad oggetto beni diversi da quelli di cui articolo 635, secondo comma, del codice penale – ad eccezione delle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede e non siano commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico né del delitto previsto dall'articolo 331 del codice penale e la persona offesa non sia incapace, per età o per infermità, e quindi in ipotesi in cui il danneggiamento sarebbe procedibile a querela e – quando non penalmente rilevante – sarebbe comunque sanzionato solo su iniziativa della persona offesa;

6) l'articolo 12 del decreto legislativo numero 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57) – a norma del quale «il giudice onorario di pace non può essere destinato, [...] per il settore penale, a comporre i collegi [...] qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale», con conseguente incapacità del collegio formato in violazione di detto divieto e nullità insanabile degli atti formati dinanzi ad esso –, «nella parte in cui non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio c.d. misto [non] sono utilizzabili quando vi sia il consenso delle parti processuali al loro ingresso nel fascicolo del dibattimento»;

Nella Camera di consiglio la Corte esaminerà anche l'ammissibilità di alcuni interventi in relazione alla questione riguardante:

7) l'articolo 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del decreto-legge numero 130 del 2020 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), come convertito, e come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge numero 1 del 2023 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), come convertito, nella parte in cui prevedeva, nel testo vigente *ratione temporis*, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per un'operazione di soccorso in mare (oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000), nei casi indicati dal primo periodo della stessa disposizione (casi in cui il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni).

Nell'Udienza pubblica dell'8 aprile la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

8) l'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge numero 68 del 2022 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) come convertito, che ridefinisce i criteri per la liquidazione del compenso per il Commissario per la liquidazione del Consorzio Venezia Nuova (CVN) e della Costruzioni Mose Arsenale (COMAR) S.c.ar.l.;

9) l'articolo 108, comma 12, del decreto legislativo numero 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), secondo il quale ogni variazione intervenuta successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (cosiddetto principio di invarianza), limitatamente all'inciso «successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale»;

10) l'articolo 8 della legge della Regione Puglia numero 24 del 2024, nella parte in cui prevede che al responsabile sanitario delle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale non si applichi il limite massimo di età previsto per la permanenza in servizio dall'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo numero 502 del 1992.

Nell'Udienza pubblica del 9 aprile la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

11) l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), come modificato dall'art. 1, commi 715 e 716 della legge numero 147 del 2013, nella parte in cui prevede, per gli anni di imposta 2014-2018, che la percentuale di IMU deducibile ai fini IRES è pari al 20 per cento;

12) gli articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della legge della Regione Toscana numero 30 del 2024 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016), che hanno modificato, rispettivamente, il preambolo e gli articoli 2 e 3 della legge della Regione Toscana numero 31 del 2016 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015), prevedendo criteri di scelta del contraente nonché di determinazione dell'indennizzo al concessionario uscente nelle procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative;

13) l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, (Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165), nella parte in cui esclude dal computo dei mandati rilevanti, ai fini dell'applicazione del principio del divieto di terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Regione eletti a suffragio

universale e diretto, quelli precedenti a quello in corso all'entrata in vigore della legge regionale.

Tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 4 aprile 2025

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698438